

TUTELA LEGALE: TUTTE LE NOVITÀ

A cura della Dott.ssa Giuseppina Guida, Ufficio Studi SAP

Con il decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 recante, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", meglio noto come **Decreto Sicurezza**, convertito dalla Legge 9 giugno 2025, n. 80, è stata introdotta una nuova forma di tutela legale per il personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonché per il personale delle Forze Armate.

Per quanto riguarda, in particolare, le Forze di Polizia, l'art. 22 riconosce un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti, per l'appunto, alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare e ai vigili del fuoco, che siano indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.

Analizziamo le novità introdotte in materia di spese di giudizio poiché non riguardano solo le quantificazioni delle spese anticipate.

Partendo dalla considerazione che la novella normativa **ha innalzato il livello di tutela "coprendo" anche le ipotesi precedentemente non previste** e estendendola anche ai procedimenti civili e amministrativi.

Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto, il comma 1 dell'art. 22 riconosce, a decorrere dall'anno 2025, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria che siano indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, la possibilità di ricevere una somma di denaro complessivamente non superiore a euro **10.000 per ciascuna fase del procedimento**, per la copertura delle spese legali, laddove intendano avvalersi di un professionista di fiducia.

La norma consente anche al coniuge, al convivente di fatto e ai figli del dipendente deceduto di accedere a tale beneficio. La somma può essere attribuita solo compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza e salva la rivalsa nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo. **È dunque la responsabilità per dolo il discrimine che segna il diritto dell'amministrazione di ottenere la restituzione di quanto anticipato.**

È opportuno sottolineare che la norma in esame mantiene comunque fermo quanto previsto dagli artt. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e che pertanto **va coordinata con tali disposizioni normative.**

In particolare, l'art. 32 della legge n. 152 del 1975 prevede che nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per **fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica**, se l'interessato si avvale di un libero professionista di fiducia le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per **fatto doloso**.

Mentre, l'art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, prevede il **"rimborso delle spese di patrocinio legale"** relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, **in seguito a fatti e atti inerenti all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali** che si siano conclusi con **sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità.**



Su questo punto il “Decreto Sicurezza” ha introdotto una sostanziale novità, in quanto **la tutela legale ora è garantita con la sola esclusione di fatti per i quali è riconosciuta una “grave negligenza”** in sede disciplinare, mentre con la precedente legislazione era sufficiente anche il riconoscimento di una “lieve negligenza” perché non ci fosse alcun rimborso spese.

Altro aspetto importante è che la tutela legale si applica altresì al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni fin qui esaminate.

Di particolare interesse anche il comma 2 dell’art. 22, infatti, la norma stabilisce che non si procede alla rivalsa delle somme anticipate quando:



DECRETO LEGGE n. 48 del 11 aprile 2025

Articolo 22

Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, **può essere corrisposta**, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, **una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento**, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

1. le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione;
2. sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 425 c.p.p.;
3. sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 469 c.p.p.;
4. sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento nei seguenti casi:

- immediata declaratoria di non punibilità, ex art. 129 c.p.p.;
- sentenza di non doversi procedere, ex art. 529 c.p.p.;
- assoluzione ex art. 530, commi 2 e 3 c.p.p.;
- dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 531 c.p.p.

Siamo oggettivamente in presenza di un intervento normativo che rappresenta un importante passo in avanti verso una tutela legale piena e un sistema più equo che tiene conto del fatto che i poliziotti sono spesso l'anello debole della catena giudiziaria.

A tutti gli effetti un percorso promosso e sostenuto dal SAP che è diventato Legge.

Auspichiamo, pertanto, che il Dipartimento adotti, al più presto, una specifica circolare idonea a individuare criteri di massima per una valutazione del grado di negligenza “lieve”, accertata nel procedimento disciplinare, che come abbiamo visto consente l'accesso alla tutela legale, che sia uniforme su tutto il territorio nazionale.

SCARICA L'APP

I ♥ POLIZIA®

